



Comune di Sondrio

SETTORE SERVIZI TECNICI

UNITA' AMMINISTRATIVA SETTORE SERVIZI TECNICI

Determina N. **101**

Registro Generale N. 344

Sondrio, li 02/04/2024

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA PALESTRA VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO. CIG. B10A163028. IMPEGNO DI SPESA € 3.806,40.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Richiamato l'art. 107, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 59 del 08/03/2024, l'Amministrazione comunale ha deliberato di stipulare con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio con sede in Sondrio, Via Giuliani, 27/a-b-c, una convenzione per l'utilizzo della palestra annessa al Comando per il periodo necessario alla riqualificazione del Centro Sportivo di Piazzale Merizzi stimato in 18 mesi, alle condizioni di cui alla citata bozza di convenzione;

Considerato che nell'ambito della suddetta convenzione è prevista la possibilità di sostituire il rimborso degli oneri derivanti dai consumi di riscaldamento, acqua calda, energia elettrica e spese di gestione della struttura con l'esecuzione di lavori di manutenzione di pari importo, che saranno richiesti dal Comando ed effettuati dal Comune, da concordare prima dell'inizio delle attività da parte del Comune all'interno della palestra, al fine di poter rendere quest'ultima pienamente fruibile;

Rilevato necessario dover provvedere con carattere d'urgenza alla manutenzione del manto di copertura della palestra annessa al Comando dei Vigili del Fuoco di Sondrio, in quanto sono state rilevate varie infiltrazioni di acqua piovana che possono compromettere il regolare utilizzo della citata palestra;

Richiamato l'art 17 comma 4 del vigente regolamento sui contratti e sulle acquisizioni in economia che prevede la possibilità di affidamento diretto per importi inferiori alla soglia di cui all'art 50, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), attualmente fissata in € 150.000,00 per i lavori ed in € 140.000,00 per le forniture e/o servizi, e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per ragioni di economia procedimentale;

Dato atto che:

- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *"a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Considerato, altresì, che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, ed inoltre che l'affidamento in parola si connota come lavoro di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Dato atto che è stato interpellato per le vie brevi l'operatore economico Pasina Impermeabilizzazioni S.r.l., con sede legale a Milano in via Giulio Uberti, 12 – C.F. e P. I.V.A. 00723500146, che si è reso disponibile effettuare i lavori di manutenzione della copertura della palestra dei Vigili del Fuoco a Sondrio, per netti €. 3.120,00 più IVA alle aliquote di legge, di cui €. 300,00 per lavori, €. 300,00 per costo cestello ed €. 2.520,00 per costi della mano d'opera (totale €. 3.806,40 IVA al 22% compresa) e ritenuto congruo l'importo in relazione ai lavori da effettuare;

Rilevato che:

- l'operatore economico Pasina Impermeabilizzazioni S.r.l. - C.F. e P. I.V.A. 00723500146, ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento agli artt. 94e ss. del D. Lgs. 36/2023;
- è stato acquisito il D.U.R.C. (on line regolare) n. 40256558, emesso da INPS con scadenza al 18/07/2024;
- è stata verificata positivamente l'assenza di annotazioni rilevanti sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 28/03/2024;

Considerato che si procederà ai sensi dell'art. 52, c. 1, del D. Lgs n. 36/2023, il quale prevede che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023, dei lavori in oggetto all'operatore economico Pasina Impermeabilizzazioni S.r.l., con sede legale a Milano in via Giulio Uberti, 12 – C.F. e P. I.V.A. 00723500146, per un

importo di € 3.120,00 (+ IVA come per legge) e quindi per un totale complessivo di € 3.806,40, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Acquisito il CIG B10A163028;

Visto l'art. 191 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2024;

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 espressa con la sottoscrizione dell'atto stesso;

DETERMINA

per i motivi tutti di cui in premessa qui integralmente richiamati e approvati,

- 1)** di affidare direttamente all'operatore economico Pasina Impermeabilizzazioni S.r.l., con sede legale a Milano in via Giulio Uberti, 12 – C.F. e P. I.V.A. 00723500146, l'esecuzione dei lavori manutenzione della copertura della palestra dei Vigili del Fuoco a Sondrio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023, per il presunto importo offerto di € 3.120,00 + I.V.A. 22%, (in totale € 3.806,40 I.V.A. compresa);
- 2)** di impegnare all'uopo la somma totale di € 3.806,40, imputando la spesa al capitolo 6550, cod. 536 del vigente bilancio, esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3)** di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 4)** di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza della prestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023;
- 5)** di attestare il pieno rispetto, sia nella fase istruttoria che di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990 e dell'art. 16 del D. Lgs n. 36/2023 di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

- 6) di inviare la presente all'ufficio segreteria che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:
- all'ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - al responsabile del servizio finanziario;
 - all'ufficio proponente.

GS/pg

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI
 Ing. Gianluca Venturini
 (firmato digitalmente)

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la regolarità contabile dell'impegno, la copertura finanziaria e pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il provvedimento viene reso esecutivo

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.09.008		06.01	6550.536		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
311	N. 1853	€ 3.806,40	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

PASINA IMPERMEABILIZZAZIONI S.R.L.
 Codice Fiscale: **00723500146** - P.Iva: **00723500146**

Descrizione Impegni Assunti

DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA PALESTRA VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO. CIG. B10A163028. IMPEGNO DI SPESA € 3.806,40.

Sondrio, 02/04/2024

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI
 - Cristina Casali -